

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 186/03



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

19735 / 15

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Fabrizio FORTE Presidente
- dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere
- dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere
- dott. Loredana NAZZICONE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DR e FV, elettivamente domiciliati in  
Roma, al viale delle Milizie n. 124, presso l'avv. LUIGI CIOTTI, dal quale sono  
rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTI

M contro  
avv. G, in qualità di curatrice speciale dei minori  
FP, DH, DA e TR

, da sé medesima rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata  
in Roma, alla via I. Nievo n. 61

CONTRORICORRENTE

e

SINDACO DI ROMA, in qualità del tutore dei minori FP DH

OGGETTO: dichiara-  
zione dello stato  
di adottabilità

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

1314  
2015



, DA e TR , TM e  
 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
 D'APPELLO DI ROMA

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5070/14, pubblicata il 28 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con tre distinte sentenze emesse l'11 luglio, il 10 ottobre ed il 12 dicembre 2013, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò lo stato di adottabilità rispettivamente della minore PF , nata il 24 ottobre 2009, figlia di VF , del minore RT , nato il 29 marzo 2004, figlio della F e di MT , e delle minori H e AD , nate il 6 febbraio 2006 ed il 14 marzo 2008, figlie della F e del suo convivente RD , confermando il collocamento degli stessi in casa famiglia, la sospensione della potestà genitoriale e la nomina del Sindaco di Roma come tutore provvisorio.

2. — Le impugnazioni proposte dal D e dalla F sono state riunite dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 28 luglio 2014 le ha rigettate.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, eseguita ai sensi dell'art.

5



143 cod. proc. civ., rilevando che gli accertamenti volti a rintracciare i genitori dei minori erano risultati vani, in quanto la madre del **D** non aveva fornito alcuna notizia certa, le verifiche effettuate a mezzo della Polizia Giudiziaria, dell'ufficiale giudiziario, della banca dati Sidet e dell'Interpol non avevano avuto alcun esito, e lo stesso procuratore costituitosi per il **D**, il quale aveva fornito indirizzi risultanti da lettere ricevute dal cliente, aveva dichiarato di non essere riuscito a mettersi in contatto con lui. Ha escluso inoltre la possibilità di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., non essendo nota la residenza all'estero dei destinatari.

Nel merito, la Corte ha ritenuto incontestabile lo stato di abbandono, rilevando che, nonostante la tenera età, i minori erano stati rinvenuti a tarda sera da soli nei giardini pubblici dalla Polizia Municipale, la quale aveva effettuato un sopralluogo nel *camper* in cui vivevano con tale **MO**, madre del **D**, accertando l'inadeguatezza della loro sistemazione abitativa e la gravità delle loro carenze igieniche, nonché l'assenza di scolarizzazione dei più grandi e perfino la mancanza di notizie precise in ordine alla data ed al luogo di nascita della piccola **P**. Ha aggiunto che la **F**, a suo dire già detenuta in Francia unitamente al **D**, dopo avere in un primo momento dichiarato di essere stata scarcerata nel mese di novembre o dicembre 2013, in udienza aveva affermato di essere stata rimessa in libertà nel mese di maggio o giugno dello stesso anno, senza che fosse stato mai chiarito se fosse stata veramente detenuta. Preciso che dal loro ingresso in casa famiglia i minori non erano stati cercati né dai genitori né dalla donna con la quale vivevano, che preparava i loro pasti e li malmenava, ma che non avevano mai chiamato nonna, e neppure da altri parenti, ha affermato che essi avevano rapidamente rimosso le predette figure, intraprendendo un percorso che li ave-

J



va aiutati ad uscire dallo stato di degrado in cui versavano e ad affrancarsi dal passato di sofferenza ed incuria che li aveva segnati, adattandosi all'ambiente nel quale erano stati inseriti ed affezionandosi agli educatori. Ha escluso che l'abbandono fosse dovuto a cause di forza maggiore, osservando che i genitori avevano manifestato interesse per i figli soltanto dopo la sentenza di primo grado, imputando però ad altri la propria irreperibilità e dichiarando di voler tenere con loro i minori, ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi, e dimostrando in tal modo la propria inadeguatezza. Ha quindi escluso che fossero concretamente realizzabili interventi di sostegno, che avrebbero richiesto tempi incompatibili con le esigenze affettive ed evolutive dei minori, concludendo che occorreva assicurare a questi ultimi un nucleo familiare stabile, che fosse in grado di fornire loro regole, educazione, sicurezza e protezione, nonché di supportarli nella crescita e di offrire loro quelle opportunità cui non dovevano rinunciare.

3. — Avverso la predetta sentenza il D e la F hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La curatrice speciale dei minori ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la F e il D denunciano la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, frettolosamente effettuata ai sensi dell'art. 143 cit. Premesso di essere rispettivamente cittadina bosniaca e cittadino francese, conviventi da molti anni in Francia, ribadiscono di non essere potuti comparire in giudizio per far valere le proprie ragioni a



causa dello stato di detenzione in cui versavano; affermano che, nonostante le informazioni rese al riguardo dalla O , il Tribunale non aveva neppure tentato una ricerca presso il luogo di detenzione, essendosi astenuto dal seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma o dall'effettuare una ricerca presso gli istituti di detenzione francesi, nonché di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 142 cit.

1.1. — Il motivo è infondato.

L'affermata ritualità della notificazione del decreto di apertura del procedimento, effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., trova conferma nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione a persona non residente, né domiciliata né dimorante nel territorio dello Stato può essere eseguita ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui sia conosciuto l'indirizzo del destinatario (cfr. Cass., Sez. I, 28 marzo 1991, n. 3358; Cass., Sez. III, 5 gennaio 1981, n. 19): in tal senso depone la lettera dell'art. 142, primo comma, che, prevedendo l'esecuzione della notifica mediante spedizione dell'atto a mezzo della posta con lettera raccomandata, è inapplicabile all'ipotesi in cui, nonostante le ricerche effettuate con l'impiego dell'ordinaria diligenza, sia risultato impossibile accertare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario. E' pur vero che, ai sensi del secondo comma dell'art. 142, la predetta disposizione è destinata ad operare soltanto in via subordinata, nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla notificazione nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200: per effetto di tale rinvio, trovano peraltro applicazione la Convenzione adottata all'Aja il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge 6 febbraio 1981, n. 42, ed il Regolamento CE n. 1348/2000 del 29 maggio 2000, i quali, all'art. 1, par. 2, escludono anch'essi l'operativi-



tà della disciplina rispettivamente dettata quando l'indirizzo del destinatario sia sconosciuto.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto dell'incertezza sussistente in ordine all'indirizzo del D e della F e dell'inutilità delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario e dagli organi di polizia per individuarlo, ha escluso la possibilità di procedere alla notificazione del decreto nelle forme previste dall'art. 142 cit., ritenendo corretta quella effettuata ai sensi dell'art. 143. E' irrilevante, al riguardo, la generica conoscenza dello stato di detenzione in cui versavano i ricorrenti, emergente dalle dichiarazioni rese in primo grado dalla madre del D , avendo quest'ultima fornito indicazioni assai vaghe e imprecise in ordine al luogo in cui essi erano detenuti, e non avendo avuto alcun esito neppure l'interrogazione delle banche dati gestite dagli organi di polizia interni ed internazionali. Nella specie, d'altronde, la diligenza impiegata nelle ricerche volte ad individuare l'indirizzo dei ricorrenti dev'essere valutata non solo in relazione ai consueti parametri di normalità e buona fede, i quali escludevano il dovere di compiere qualsiasi indagine che potesse rivelarsi astrattamente idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per l'esecuzione della notifica, ma anche alla stregua delle esigenze di celerità proprie del procedimento in esame, che imponevano di evitare ogni ritardo nella trattazione, a tutela dell'interesse dei minori contro l'ulteriore pregiudizio derivante dal protrarsi della situazione di abbandono (cfr. Cass., Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 12526; Cass., Sez. I, 29 marzo 1979, n. 1807; 21 ottobre 1977, n. 4514).

2. — Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, 8, 10, 12 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e degli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, negando di essersi mai disinter-

G



sati dei figli ed affermando di aver vissuto ordinariamente con gli stessi in Francia, nonchè di essere saltuariamente tornati in Italia per salutare i propri parenti; precisano di aver affidato temporaneamente i minori alla nonna paterna, presso la quale sono stati trovati dalla Polizia Municipale di Roma, a causa dello stato di detenzione in cui essi ricorrenti si trovavano, sostenendo quindi che lo stato di abbandono era dovuto ad una causa di forza maggiore, ormai cessata, in quanto entrambi sono stati rimessi in libertà e non sono più sottoposti a procedimenti penali. Ribadiscono il diritto dei minori a crescere ed essere educati dai propri genitori naturali, affermando che l'adozione costituisce un istituto di carattere residuale, al quale può farsi ricorso nel caso in cui non risultino utilizzabili altri strumenti d'intervento, e non anche ai fini dell'inserimento del minore in una famiglia considerata migliore secondo parametri diffusi in determinati contesti sociali, ma sicuramente opinabili ed arbitrari.

2.1. — Il motivo è infondato.

Ai fini della dichiarazione di adottabilità, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, considerata l'ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorchè i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, cosicchè la rescissione del legame familiare costituisca l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e

J



stabilità affettiva (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280; 29 marzo 2011, n. 7115; 10 agosto 2006, n. 18113). La configurabilità di tale situazione, come costantemente ribadito da questa Corte, non può essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dall'art. 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della mancanza di assistenza (cfr. Cass., Sez. I, 29 luglio 1998, n. 7422; 10 giugno 1998, n. 5755; 11 marzo 1998, n. 2672).

E' pur vero che l'impossibilità di prestare direttamente le cure necessarie al minore, derivante dallo stato di detenzione in cui versa il genitore, non è di per sé sufficiente a giustificare l'affermazione dello stato di abbandono, il cui accertamento, dovendo essere condotto sulla base di criteri particolarmente rigorosi, postula, per quanto possibile, la valorizzazione della sensibilità eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze materiali ed affettive del figlio e dell'apporto eventualmente fornito da altre persone legate allo stesso da vincoli di sangue, con la conseguenza che può escludersi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità ove, a dispetto della non breve durata della predetta situazione, il genitore si sia comunque preoccupato di assicurare che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, avendolo affidato a parenti in grado di prendersi cura di lui ed avendone seguito costantemente la crescita e l'educazione (cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10126). Nella specie, tuttavia, la configurabilità di un siffatto atteggiamento è stata correttamente esclusa dalla Corte di merito sulla base degli accertamenti compiuti, dai quali era emerso che i ricor-



renti si erano completamente disinteressati dei minori non solo durante il periodo di detenzione, ma anche in epoca anteriore e successiva, avendoli affidati alla madre del D per trasferirsi in Francia, senza neppure preoccuparsi di lasciare un recapito presso il quale poter essere contattati in caso di emergenza, e non avendo mai fatto, neppure a seguito della scarcerazione, alcun tentativo per ottenere notizie degli stessi fino alla dichiarazione dello stato di adottabilità. La gravità delle condizioni psicofisiche ed ambientali in cui sono stati rinvenuti i minori, affidati ad una parente con la quale non avevano alcuna familiarità, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l'aspetto igienico e non avviati neppure alla frequentazione scolastica, è d'altronde sufficiente a testimoniare la sussistenza dei presupposti necessari per la predetta pronuncia, avuto riguardo all'inaccettabilità di tale situazione, indipendentemente dal contesto sociale e culturale di appartenenza, ed all'impossibilità di porvi rimedio in tempi compatibili con un sano sviluppo della personalità dei minori, le quali escludono la possibilità di ravvisare nella rescissione del legame tra i minori e la famiglia di origine e nell'inserimento degli stessi in altro idoneo nucleo familiare l'espressione di un pregiudizio nei confronti di un modello educativo non condiviso.

3. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della curatrice speciale dei minori, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei loro confronti.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

J



**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, e condanna DR e FV al pagamento delle spese processuali in favore di MG, in qualità di curatrice speciale di FP, DH, DA e TR

, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore  
*[Signature]*



Il Presidente  
*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
- 2 OTT 2015  
Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  
*[Signature]*